



## TRIBUNALE DI VELLETRI

### II sezione civile

Il Giudice, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 21.1.15, nel procedimento cautelare iscritto al n. [REDACTED], R.G. su ricorso proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

I ricorrenti agiscono per ottenere l'autorizzazione giudiziale ad eliminare alcune opere abusive realizzate dalla società [REDACTED] presso il locale gestito dalla stessa, ma di proprietà dei ricorrenti; essi hanno, infatti, ricevuto, in qualità di proprietari, la notifica della ordinanza di demolizione, emessa dal dirigente dell'Area Urbanistica della Città di [REDACTED] n. 23048 dell'8.7.14, nella quale, previo accertamento della realizzazione abusiva di una struttura metallica ancorata a terra con pali di legno, coperta da tenda scorrevole, delle dimensioni di ml. 6,00X4,00, sovrastante una pedana di legno delle stesse dimensioni, presso l'immobile sito in [REDACTED] gli veniva ingiunto di rimuovere gli abusi riscontrati; suddetta ingiunzione è stata emessa anche nei confronti della società suddetta, conduttrice dell'immobile, la quale, allo stato attuale, non ha, però, adempiuto all'ordine della PA.

Considerato che nell'ordinanza si fa riferimento alla adozione di successivi provvedimenti da parte della PA, in caso di inottemperanza all'ingiunzione, i ricorrenti, stante l'inerzia del gestore della società suddetta e attuale possessore dei locali, hanno chiesto di poter eliminare personalmente l'abuso, per non incorrere in ulteriori conseguenze negative.

Date queste premesse, si rileva come i ricorrenti, pur se proprietari dell'immobile, non sono nel possesso dello stesso, quindi, è evidente che non possono direttamente eseguire l'ordine di demolizione emesso dal Comune; correttamente essi hanno, quindi, chiesto l'emissione di un provvedimento giudiziale che li autorizzi al suddetto adempimento.

Passando, ora, ad analizzare la sussistenza dei requisiti dell'azione cautelare intrapresa, deve rilevarsi come sussista il *fumus boni iuris*, come facilmente desumibile dal testo dell'ordinanza di demolizione depositata; non può essere posta in discussione, infatti, la proprietà dell'immobile in capo ai ricorrenti e l'esistenza di opera abusive presso il suddetto immobile, presumibilmente realizzate dalla società [REDACTED] si tratta, infatti, di opere la cui costruzione è stata accertata durante la gestione del locale da parte di quest'ultima società, unico soggetto attualmente interessato e nella concreta possibilità di intervenire sulla conformazione edilizia dello stesso; la descrizione delle opere evidenzia, poi, la loro naturale finalità commerciale, compatibile con l'attività svolta dalla [REDACTED] è allora diritto dei proprietari, destinatari della ingiunzione e di possibili ulteriori provvedimenti coercitivi della PA, eliminare l'abuso direttamente.

Quanto al *periculum in mora*, pur se non si ritiene astrattamente possibile che il Comune, in applicazione del d.p.r. 380/01, acquisisca l'immobile al patrimonio pubblico, trattandosi di

illecito commesso da soggetto diverso dai proprietari, deve rilevarsi che, in concreto, non è dato sapere quali saranno le determinazioni della PA sul punto o quali altri provvedimenti coercitivi o sanzionatori la stessa vorrà porre in essere contro i ricorrenti, conseguentemente sussiste un concreto pericolo che legittima il ricorso allo strumento cautelare.

Date queste considerazioni il ricorso andrà accolto, con conseguente condanna alle spese del soccombente.

P.Q.M.


Visto l'art. 700 cpc

a) in accoglimento del ricorso, ordina che il legale rappresentante di [redacted] di [redacted] permetta ai ricorrenti la demolizione delle opere descritte nella ordinanza prot. N. 23048 dell'8.7.14 del dirigente dell'Area Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di [redacted] in esecuzione della stessa, realizzate presso l'immobile sito in [redacted], via [redacted];

b) condanna la [redacted] in persona del legale rapp. p.t. alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalle controparti, che liquida d'ufficio ex DM 55/14 in euro 2.096,45, di cui 1.823,00 per compenso ed il resto per spese forfettarie, oltre Iva e CPA come per legge.

Si comunichi.

Velletri, 4.3.15



IL CANCELLIERE  
*E. Santagata*

Il Giudice  
*dott.ssa Barbara Affinita*